

ACCORDO INTERCONFEDERALE
“MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO”
DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 12 GENNAIO 2008
ISTITUTIVO DEL “FONDO FORMAZIENDA”

Tra i sottoscritti:

- **CONF.S.A.L.** (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) con sede a Roma in Viale Trastevere n. 60, e codice fiscale 97279170589, qui rappresentata dal Segretario Generale Prof. MARCO PAOLO NIGI;
- **SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA** (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese) con sede a Crema in Via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197 qui rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza;

PREMESSO CHE

- a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto in data 12 gennaio 2008, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato, con D.M. n. 251/V/2008 del 31 ottobre 2010, il Fondo Formazienda a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani formativi concordate tra le parti;
- si ritiene opportuno modificare l’accordo interconfederale sopra richiamato all’art. 5;
- si ritiene opportuno integrare l’accordo interconfederale sopra richiamato recependo quanto previsto dall’art. 19 comma 7 e 7 bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni e integrazioni;
- si ritiene opportuno integrare l’accordo interconfederale sopra richiamato recependo quanto previsto dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome per interventi di sostegno al reddito e alle competenze del 12 febbraio 2009;
- Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche ed integrazioni

SI CONCORDA

1. di modificare l’art. 5 dell’accordo interconfederale istitutivo del Fondo nei seguenti termini:

“Il Fondo Interprofessionale, per lo svolgimento delle attività autorizzate dal Ministero, utilizza le risorse annualmente affluite nel rispetto dei seguenti criteri secondo le disposizioni della circolare ministeriale n. 36 del 18 novembre 2003:

- a) il 70% delle risorse viene destinato al finanziamento delle spese dirette alla realizzazione dei Piani formativi;
- b) il 30% delle risorse viene destinato al finanziamento delle spese di gestione (nei limiti previsti dal decreto del 20 maggio 2005 emanato di concerto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro dell’economia e


delle finanze) ed delle spese per iniziative propedeutiche e connesse alla realizzazione dei Piani formativi.

Le predette percentuali, se ritenuto opportuno, saranno oggetto di verifica annuale da parte dell'assemblea ordinaria.

2. di armonizzare l'attività del Fondo ai disposti della legge 2/2009 sopra citata in merito:
 - alla possibilità di destinare interventi, anche in deroga alle disposizione vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito, per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratto di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
 - alla mobilità tra Fondi interprofessionali.
3. di armonizzare l'attività del Fondo a quanto previsto nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome in merito ad interventi di sostegno al reddito e alle competenze.

Roma, li 29 maggio 2009

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA
Rag. Enrico Zucchi



CONF.S.A.L.
Prof. Marco Paolo Nigi

